**PROTOCOLLO D’INTESA**

**PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI FORNITI NELL’AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO REGIONALE (S.I.I.R.)**

**TRA**

la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** (di seguito “Regione”), con sede in Trieste, Piazza Unità d’Italia 1, codice fiscale n. 80014930327, nella persona del dott. Luca Moratto, nato a Udine l’8 giugno 1963, il quale interviene in nome e per conto della stessa in qualità di Direttore del Servizio sistemi informativi ed e-government, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 10 agosto 2018, n. 1529;

il **--** (di seguito “Ente”), con sede in -- (--), Via --, codice fiscale n. -, nella persona di --, nato a -- il --, il quale interviene in nome e per conto dello stesso in qualità di --, autorizzato alla stipula del presente atto con -- ;

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”.

**PREMESSO CHE**

* la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante la “Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia” (in breve S.I.I.R.), affida alla Regione lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo integrato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale al fine di favorire:

a.lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;

b.il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio favorendone la competitività;

c.lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale;

* il S.I.I.R., ai sensi dell’art. 4, comma 5, della l.r. 9/2011, è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di soggetti diversi, tra cui gli Enti Locali/Enti Regionali/Enti pubblici economici della Regione/Enti a finanza derivata dalla Regione, e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti soggetti ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti, per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi;
* nell’ambito del S.I.I.R. parte fondamentale viene rappresentata dal S.I.A.L., il Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali;
* ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l.r. 9/2011, i servizi previsti dal S.I.I.R., in quanto resi nell’interesse, in funzione e su incarico della Regione gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito “Repertorio”, approvato dalla Giunta regionale;
* ai sensi dell’art. 4, comma 6, della l.r. 9/2011, le modalità attuative di utilizzo sono disciplinate da protocolli d’intesa stipulati con la Regione;
* ai sensi dell’art. 4, comma 7, della l.r. 9/2011, gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche finalizzate alla realizzazione di servizi non contemplati dal Repertorio e di interesse comune all’amministrazione regionale e agli enti contraenti gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni;
* ai sensi dell’art. 5 della l.r. 9/2011, la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione del S.I.I.R. tramite l’Insiel S.p.A. quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione;
* con atto dd. --.--.201- l’Ente ha nominato Insiel s.p.a. quale “Responsabile del trattamento” dei dati personali e dei dati di traffico telefonico e telematico connessi all’erogazione dei servizi oggetto del presente Protocollo d’intesa;
* nell’ambito dei servizi erogati gratuitamente in base al presente Protocollo d’Intesa, vi è la necessità di disciplinare i rapporti economici tra le parti in presenza di costi, anche molto elevati, derivanti dall’acquisto di beni di consumo, che devono essere rimborsati dall'Ente che usufruisce del Servizio;
* l’art. 3, comma 1, del “Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali”, approvato con decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2008, n. 0174/Pres. e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2016, n. 018/Pres., stabilisce che l’Amministrazione regionale individua una serie di soggetti produttori di informazioni di carattere ambientale e territoriale che possono essere coinvolti nell’implementazione della banca dati informatica gestita dall’Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali (IRDAT fvg), con i quali, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1991 n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico) e successive modifiche, possono essere avviate procedure per addivenire o aggiornare convenzioni per lo scambio non oneroso di dati di natura cartografica, territoriale e ambientale, al fine di garantire flussi informativi indispensabili per la gestione delle risorse informative che descrivono le conoscenze territoriali;
* in tale ottica la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa comporta anche il diritto alla fruizione dei prodotti e dei servizi di ambito cartografico sopra citato;
* che di conseguenza l’Ente, con provvedimento --, n. ----, ha deciso di sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa per accedere ai servizi informatici previsti dal S.I.I.R. ed elencati nel “Repertorio” per l’esercizio delle suddette funzioni.

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1**

**Oggetto**

1. Il presente Protocollo d’Intesa disciplina:
	1. la connessione dell’Ente alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR);
	2. l’erogazione all’Ente da parte della Regione dei prodotti e dei servizi informatici previsti dal S.I.I.R. ed elencati nel documento “Repertorio”, allegato sub “A” al presente Protocollo;
	3. l’erogazione all’Ente da parte della Regione dei prodotti e dei servizi di pubblicazione ed interscambio dei dati di natura cartografica, territoriale ed ambientale previsti nel documento “Servizi IRDAT fvg”, allegato sub “B” al presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo d’Intesa disciplina, inoltre, i rapporti economici tra le parti relativamente ai servizi informatici, forniti gratuitamente dalla Regione nell’ambito del S.I.I.R., in cui è prevista una quota di oneri a rimborso a carico dell’Ente.

**Art. 2**

**Rapporti di collaborazione e referente ICT**

1. Per il perseguimento dell’oggetto del Protocollo d’Intesa, le Parti si impegnano a che le rispettive strutture organizzative competenti per le tematiche ICT mantengano continuativamente rapporti di collaborazione con l’obiettivo di:
	1. monitorare le attività correlate all’attuazione del presente Protocollo d’Intesa;
	2. monitorare la corretta fruizione ed erogazione dei servizi resi disponibili dalla Regione e a tal fine la Regione stessa offre l’accesso agli strumenti di verifica dello stato di avanzamento degli interventi;
	3. individuare le iniziative e i progetti congiunti di cui all’art. 7 da realizzare;
	4. monitorare le fasi di attuazione dei progetti congiunti;
	5. integrare, ove possibile, i rispettivi sistemi informativi;
	6. proporre agli organi competenti quanto elaborato e concordato con il Servizio sistemi informativi ed e-government;
	7. rendere disponibili ad altre Amministrazioni Pubbliche quanto realizzato nella logica del riuso.
2. Per il regolare svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo d’Intesa le parti dichiarano che i propri referenti interni e gli indirizzi PEC sono:
	1. per la Regione: Paolo Agati. PEC: funzionepubblica@certregione.fvg.it;
	2. per l’Ente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Ogni richiesta di erogazione dei prodotti e dei servizi informatici di cui all’art. 1 deve essere inoltrata dall’Ente tramite l’applicativo CRMSIAL presente sul portale delle Autonomie Locali, nell’Area dedicata al Sistema Informativo Autonomie Locali (SIAL), all’indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/SIAL/, previo accreditamento del proprio referente. L’applicativo stesso consente di monitorare lo stato delle richieste inoltrate.

**Art. 3**

**Servizi RUPAR**

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a), si impegna ad erogare le attività sulle apparecchiature di rete di seguito elencate:
	1. l’installazione e collaudo del router;
	2. gli interventi di primo livello sul funzionamento del software di base del router;
	3. la gestione del collegamento alla RUPAR;
	4. l’attivazione di protezioni e sicurezze logiche e fisiche.
2. La Regione si riserva la facoltà, anche in relazione all’evoluzione tecnologica dell’ICT, di ampliare o riqualificare la gamma dei servizi relativi alla RUPAR.
3. La connettività alla RUPAR consente all’Ente:
	1. la trasmissione dei dati su rete geografica secondo gli standard tecnologici attuali;
	2. l’accesso ad INTERNET e alla propria INTRANET;
	3. la consultazione di banche dati disponibili in ambito regionale;
	4. la disponibilità della piattaforma di cooperazione applicativa regionale.

**Art. 4**

**Prodotti e servizi del “Repertorio”**

1. La Regione rende disponibili all’Ente i prodotti ed i servizi informatici di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), nei limiti delle risorse stanziate nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.
2. La Regione, ai sensi del comma 1, si impegna a:
	1. erogare le attività di seguito elencate:
		1. la fornitura del software applicativo;
		2. l’installazione ed eventuale reinstallazione:
			1. presso il Data Center regionale;
			2. su apparecchiature dislocate presso la sede dell’Ente;
			3. in centro servizi;
		3. la manutenzione:
			1. ordinaria;
			2. evolutiva del software applicativo in caso di variazioni di legge e/o di subentro di nuove norme e/o di nuovi adempimenti, tali da indurre modifiche, in tutto o in parte, alle funzionalità presenti e già disponibili;
		4. l’avviamento mediante supporto specialistico nelle fasi iniziali di utilizzo dell’applicazione in produzione;
		5. l’assistenza post avviamento tramite:
			1. assistenza telefonica;
			2. tele-assistenza;
			3. assistenza di II livello;
	2. svolgere attività di formazione tramite:
		1. effettuazione di corsi di prima formazione presso l’Ente o altra idonea sede, nella fase di avviamento dei prodotti e dei servizi informatici erogati;
		2. riproposizione, almeno annuale, dei corsi di formazione per il personale neoassunto o comunque non ancora formato, da effettuarsi con modalità centralizzate o con l’ausilio delle tecnologie di e-learning in modalità on-line e fruibili su supporti istituzionali (intraeell, internet, ecc.);
	3. attivare le norme di sicurezza presso il Data Center regionale;
	4. assicurare la disponibilità dei contenuti delle basi informative per fini diversi da quelli relativi alle funzionalità già previste dal software applicativo messo a disposizione dalla Regione, mediante strumenti per l’accesso agli archivi con prodotti standard concordati;
	5. effettuare le conversioni dei dati per passaggio ad analoghe applicazioni non comprese nel “Repertorio”, secondo un’organizzazione standard dei dati stessi definita dalla Regione;
	6. mettere a disposizione dell’Ente gli strumenti di monitoraggio;
3. L’eventuale dismissione di moduli applicativi non più gestiti dalla Regione, ancorché nella disponibilità dell’Ente alla data della sottoscrizione del presente atto, verrà concordata tra le Parti.
4. La Regione si riserva la facoltà di:
	1. aggiornare i prodotti e i servizi informatici elencati nel “Repertorio” anche al verificarsi di condizioni di opportunità economica e tecnologica che dovessero intervenire nel corso del ciclo di vita del software applicativo o nell’ipotesi di formale unanime richiesta dell’Ente stesso e, più specificatamente:
		1. integrare ed aggiornare i moduli esistenti;
		2. aggiungere nuovi moduli o prodotti;
		3. accorpare uno o più moduli esistenti;
		4. eliminare uno o più moduli obsoleti non più utilizzabili;
		5. eliminare i prodotti o i servizi informatici, con un preavviso di sei mesi.
	2. ridefinire gli standard tecnologici e d’ambiente che consentono il funzionamento dei moduli che compongono i prodotti e i servizi erogati, in base all’evoluzione nel settore dell’ICT.
	3. integrare il “Repertorio” con quanto prodotto congiuntamente con gli Enti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), o quanto accettato dalla Regione in riuso.
5. La Regione, con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, mette a disposizione dell’Ente la piattaforma di interoperabilità evoluta. Resta inteso che ogni singolo Ente dovrà esplicitamente far pervenire alla Regione l’adesione all’Infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale, accettando il relativo regolamento Crie-Fvg.

**Art. 5**

**Prodotti e servizi informatici in modalità Cloud Computing**

1. La Regione, ove possibile e compatibilmente con le proprie risorse, mette a disposizione dell’Ente servizi di tipo Cloud Computing secondo le modalità e con le caratteristiche indicate nei documenti ufficiali emessi dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
2. I modelli di servizio adottati dalla Regione sono i seguenti:
	1. “Software as a service” (SaaS) per i prodotti e i servizi previsti nel “Repertorio”;
	2. “Infrastructure as a service” (IaaS) per la migrazione di applicazioni non previste a “Repertorio”.
3. Il modello di dispiegamento adottato dalla Regione è quello del “Community Cloud”.
4. Obiettivo dei servizi di tipo Cloud Computing è quello di spostare il centro elaborativo dell’Ente presso le server farm regionali con i seguenti vantaggi:
5. dismissione di hardware server;
6. annullamento dei costi di condizionamento, alimentazione e sistemi di spegnimento;
7. annullamento di procedure di acquisto infrastruttura server;
8. azzeramento dei costi di acquisto server;
9. soluzione del problema del disaster recovery e della continuità operativa;
10. riduzione delle necessità di disporre di personale sistemistico;
11. messa a disposizione di spazi ora utilizzati dal ced.
12. L’Ente, in caso di attuazione dei servizi di cui al comma 1, è tenuto a garantire il solo approvvigionamento e la conduzione di:
13. sistemi client (pc, stampanti ed altri dispositivi, presso la propria sede);
14. rete internet locale delle proprie sedi;
15. connettività extra rupar;
16. gestione sistemistica dei server virtuali ospitati sull’infrastruttura di virtualizzazione del data center regionale;
17. ogni altra attività non prevista nel “Repertorio”.

**Art. 6**

**Servizi IRDAT Fvg**

1. La Regione e l’Ente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), si impegnano a favorire la diffusione e l’interscambio dei dati di natura cartografica, territoriale ed ambientale di propria competenza, in coerenza con i principi costitutivi dell’Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia - IRDAT fvg e secondo quando disciplinato nell’allegato “Servizi IRDAT fvg” sub “B”.

**Art. 7**

**Progetti Congiunti**

1. La Regione e l’Ente posso stipulare appositi accordi per la realizzazione congiunta di progetti relativi a prodotti e servizi non compresi nel “Repertorio”; i prodotti e servizi così realizzati potranno essere inseriti nel “Repertorio” a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, come previsto dall’art. 4, comma 4, lett. c).
2. Tali prodotti e servizi sono in comproprietà tra Regione ed Ente e possono essere posti a riuso o messi a disposizione di altri Enti su decisione concordata tra le Parti. Ogni altro aspetto è disciplinato nell’accordo avente ad oggetto il progetto congiunto.

**Art. 8**

**Servizi con oneri a rimborso**

1. I servizi informatici previsti dall’art. 1, comma 2, e le relative voci di costo, che concorrono a definire l’entità del rimborso, sono individuati nel documento “Servizi SIIR con oneri a rimborso”, allegato sub “C” al presente Protocollo.
2. L’Ente richiede l’erogazione di uno dei servizi di cui al comma 1 con le modalità indicate dall’art. 2, comma 3, avendo cura di indicare, ove presenti, le singole voci di costo interessate e la relativa quantificazione.
3. A seguito dell’approvazione della richiesta, la Regione comunica all’Ente la stima delle spese soggette a rimborso, suddivise per ciascuno dei servizi richiesti, e indica le modalità di pagamento (a conclusione attività, semestrali ecc.). L’Ente conferma alla Regione la correttezza della stima in base alla richiesta di cui al comma 2.
4. Secondo la tempistica indicata nella comunicazione di cui al comma 3, la Regione invia all’Ente una o più note con la quantificazione esatta degli oneri a rimborso e l’indicazione delle coordinate ove effettuare il pagamento dovuto, fino al completamento dei servizi richiesti.
5. Le parti danno atto che gli oneri a rimborso di cui alla presente convenzione si concretizzano in una provvista finanziaria necessaria a coprire le spese documentate sostenute dalla Regione per l’acquisizione di beni di consumo.
6. L’onere a carico dell’Ente deve essere versato alla Tesoreria della Regione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle note di cui al comma 4, avendo cura di comunicare nella causale del versamento il capitolo di entrata del bilancio regionale indicato.

**Art. 9**

**Impegni dell’Ente sottoscrittore**

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa l’Ente si impegna a:
	1. segnalare tempestivamente alla Regione eventuali malfunzionamenti e disservizi sui prodotti e servizi informatici elencati nel “Repertorio”;
	2. segnalare eventuali migliorie da apportare ai prodotti ed ai servizi;
	3. adeguarsi agli standard di interoperabilità;
	4. effettuare il collegamento alla RUPAR mediante la RPR (rete pubblica regionale in fibra ottica) se la propria sede è prevista nel piano di attivazione RPR, o in sua mancanza, di acquisire a proprie spese un collegamento simmetrico SPC (servizio pubblico di connettività) con larghezza di banda da concordare con la regione;
	5. sostenere gli oneri relativi al collegamento telematico di backup tramite una connessione SPC nel caso di collegamento primario tramite RPR;
	6. accreditare il referente informatico indicato all’art. 2, comma 2, sul portale di cui all’art. 2, comma 3, e, ove possibile, nominare e accreditare eventuali referenti specialisti di ogni area applicativa, provvedendo tempestivamente all’aggiornamento di tali informazioni allorquando insorgessero delle variazioni;
	7. non divulgare alcuno dei contenuti tecnologici di cui venga a conoscenza nell’uso del software applicativo, di base e di ambiente, reso disponibile dalla Regione, salvo per iniziative concordate con la medesima;
	8. assumersi la responsabilità gestionale degli archivi informatici di esercizio, storici e statistici, compresa la loro sicurezza ed integrità, residenti sul sistema di elaborazione se installato presso la sede dell’Ente stesso;
	9. non modificare in alcun modo la struttura delle suddette basi informative;
	10. rispettare le norme sulla tutela del software e della proprietà intellettuale rispetto ai prodotti e servizi informatici utilizzati;
	11. dotarsi delle risorse informatiche strumentali adatte a conseguire il migliore utilizzo delle procedure software messe a disposizione dalla Regione in conformità agli standard regionali previsti in allegato;
	12. effettuare la gestione operativa locale;
	13. monitorare periodicamente il portale di cui all’art. 2, comma 3, al fine di verificare eventuali aggiornamenti rilasciati dalla Regione ai sensi dell’art. 13.
2. Il contenuto delle basi informative gestite dall’Ente, tramite le funzionalità del software applicativo messo a disposizione dalla Regione, rimane di proprietà dell’Ente stesso.

**Art. 10**

**Criteri di ripartizione degli oneri**

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l.r. 9/2011, gli oneri derivanti dall’erogazione dei servizi di cui all’art. 1, comma 1, del presente Protocollo d’Intesa gravano sul bilancio regionale.

**Art. 11**

**Misure di sicurezza e standard**

1. L’Ente si impegna a rispettare le modalità e le misure di sicurezza minimali indicate dalla Regione, per la gestione dei sistemi, collegati alla RUPAR, al fine di non esporre a rischi il proprio sistema informatico e quello degli altri utenti del S.I.I.R., collegati alla RUPAR.
2. L’Ente prende atto che le modalità e le misure di sicurezza anzidette in vigore al momento della sottoscrizione della presente convenzione sono quelle descritte nel “Repertorio”.
3. Qualora si renda necessario, in relazione all’evoluzione nel settore dell’ICT, apportare aggiornamenti o modifiche alle modalità e alle misure di sicurezza, di cui al comma precedente, la Regione ne darà avviso con le modalità indicate all’art. 12.
4. Le Parti prendono atto dei reciproci standard tecnologici in vigore al momento della sottoscrizione del presente Protocollo.
5. Qualora si renda necessario, in relazione all’evoluzione nel settore dell’ICT, apportare aggiornamenti o modifiche agli standard tecnologici, di cui al comma precedente, la Regione ne darà avviso con le modalità indicate all’art. 12.
6. Le Parti, in caso di nuove acquisizioni hardware, si impegnano a perseguire l’aderenza agli standard in vigore in quel momento per favorire il processo di evoluzione ed uniformità dei sistemi.
7. Il mancato adeguamento agli standard concordati da parte dell’Ente, solleverà la Regione da ogni responsabilità in ordine al buon funzionamento dei prodotti e dei servizi del “Repertorio” installato su apparecchiature non conformi agli standard concordati.

**Art. 12**

**Modifiche e Allegati**

1. Il presente Protocollo, e relativi allegati, possono essere integrati o modificati unilateralmente dalla Regione ai fini del migliore perseguimento delle finalità previste dall’atto, previo avviso pubblicato sul portale di cui all’art. 2, comma 3.
2. Ai fini del presente Protocollo fanno fede le ultime versioni dei documenti “Repertorio”, allegato sub “A”, Servizi IRDAT fvg”, allegato sub “B” e “Servizi SIIR con oneri a rimborso”, allegato sub “C”, pubblicati sul portale di cui all’art. 2, comma 3.

**Art. 13**

**Foro competente**

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi vertenza che dovesse insorgere in sede di interpretazione o attuazione del presente Protocollo d’Intesa.
2. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria è competente il Foro di Trieste.

**Art. 14**

**Durata**

1. Il presente Protocollo d’Intesa ha effetto dal giorno della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023 tale termine può essere prorogato per un periodo di un anno, previa espressa e concorde manifestazione di volontà delle Parti, mediante semplice scambio di corrispondenza.
2. L’Ente può recedere dal presente atto dandone formale comunicazione alla Regione da parte del legale rappresentante dell’Ente medesimo, tramite PEC, con almeno 3 mesi di anticipo.

**Art. 15**

**Registrazione e spese contrattuali**

1. Il presente Protocollo d’Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 4 della Tariffa II Parte del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della Parte richiedente.
2. Il presente Protocollo d’Intesa è esente da bollo ai sensi dell’art. 16, Tabella allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. (SOLO PER I COMUNI e UTI).

2. Tutti gli altri oneri inerenti e conseguenti al presente atto e segnatamente quelli fiscali sono a carico dell’Ente (PER GLI ENTI PUBBLICI).

Il presente Protocollo d’Intesa, redatto in formato digitale in un unico originale conservato presso la Regione, viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale dalle Parti.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

F.to dott. Luca Moratto

Per il --

F.to --